



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 314 TFT 25

### DEL 07 MARZO 2017

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Alessandro Boscarino e con la presenza del rappresentante A.I.A. sig. Lo Cicero Giuseppe, nella riunione del giorno 07 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni:**

#### **Procedimento n. 37/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PULEO DAVIDE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per l'A.C.D. Silver 2013)

Sig. CARUSO SALVATORE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per l'A.C.D. Silver 2013)

Sig. CIULLA GASPARE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per l'A.S.D. Vergine Maria)

Sig. GIGLIO IVAN (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per l'A.S.D. Vergine Maria)

A.C.D. SILVER 2013

A.S.D. VERGINE MARIA ARENELLA

A.S.D. NUOVA JETAS

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 7315/1267pf15-16/MB/CS/GB del 16 gennaio 2017:

- 1) Il sig. Puleo Davide, tesserato come calciatore per la società A.C.D. Silver 2013 nella decorsa stagione sportiva, violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell'art. 1 bis, commi 1 e 3 del C.G.S., nonché dell'art. 7 co. 1 del C.G.S., recante "illecito sportivo e obbligo di denuncia" perché, nella qualità, identificato come 'Davide il palermitano', nei giorni successivi alla gara Nuova Jetas – Silver 2013 del 06.03.2016 finita 3 – 0 inviava in chat un messaggio al calciatore della ASD Vergine Maria Arenella, Ciulla Gaspare, recante la frase :*"Cumpà, oggi ci siamo venduti la partita alla Jatina, dicono che si doveva salvare e ci anno portato a mangiare fuori"* ; inoltre, benchè ritualmente convocato dal Collaboratore di quest'Ufficio incaricato dell'attività di indagine del presente procedimento ben quattro volte rispettivamente in data 7/9/16, 13/9/16, 28/10/16 e 2/11/16, non si presentava, senza addurre alcuna giustificazione;
- 2) Il sig. Caruso Salvatore, tesserato come calciatore per la società A.C.D. Silver 2013 nella decorsa stagione sportiva; violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, nonché dell'art.7, comma 1 del C.G.S., recante "illecito sportivo e obbligo di denuncia" perché nella qualità, nei giorni successivi alla gara Nuova Jetas – Silver 2013 del 6.3.16, finita 3 – 0 inviava in chat un messaggio al calciatore dell'A.S.D. Vergine Maria Arenella, Giglio Ivan, nel quale affermava che in

occasione della predetta gara la società Nuova Jetas aveva proposto due vassoi di dolci in cambio della vittoria e che una persona gli aveva imposto il risultato;

- 3) Il sig. Ciulla Gaspare, tesserato come calciatore per la Società Vergine Maria Arenella nella decorsa stagione; violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell'art.1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S., perché, nella qualità, benché ritualmente convocato dal Collaboratore di quest'Ufficio incaricato dell'attività d'indagine del presente procedimento per due volte rispettivamente in data 28/10/16 e 02/11/16 non si presentava, senza addurre alcuna giustificazione;
- 4) Il sig. Giglio Ivan, tesserato come calciatore per la Società Vergine Maria Arenella nella decorsa stagione; violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell'art.1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S., perché, nella qualità, benché ritualmente convocato dal Collaboratore di quest'Ufficio incaricato dell'attività d'indagine del presente procedimento per due volte rispettivamente in data 30/08/16 e 6/9/16 non si presentava, senza addurre alcuna giustificazione;
- 5) La soc. A.C.D. Silver 2013, alla quale appartenevano gli avvisati Puleo Davide e Caruso Salvatore al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art.7 commi 2 e 4 e dell'art. 4 comma 2 del C.G.S.;
- 6) La soc. A.S.D. Vergine Maria Arenella, alla quale appartenevano gli avvisati Ciulla Gaspare e Giglio Ivan al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art 4 comma 2 del C.G.S.
- 7) La soc. ASD Nuova Jetas nei confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del C.G.S.

All'udienza dibattimentale odierna, è comparso il sig. Benedetto Caruso per la Nuova Jetas, che ha precisato che i dirigenti della propria Società hanno rilasciato dichiarazioni spontanee successivamente alla prima comunicazione ricevuta dalla Procura Federale.

Rappresenta inoltre che la Nuova Jetas è totalmente estranea al presente procedimento non essendovi in atti prova alcuna del suo coinvolgimento. Per tali motivi chiede che la società venga prosciolta.

In via istruttoria chiede, ove il Tribunale lo ritenga opportuno, di acquisire le dichiarazioni rese dinanzi all'Organo inquirente dal Presidente pro tempore e dallo stesso, che non risultano in atti. Nessun altro, benché regolarmente convocato, è comparso.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Anni 4 di squalifica a carico del sig. Puleo Davide;

Anni 4 di squalifica a carico del sig. Caruso Salvatore;

Mesi 4 mesi di squalifica a carico del sig. Ciulla Gaspare;

Mesi 4 mesi di squalifica a carico del sig. Giglio Ivan;

Ammenda di € 900,00 e punti 3 punti di penalizzazione a carico della A.C.D. Silver 2013;

Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Vergine Maria Arenella

Ammenda di € 600,00 e punti 2 di penalizzazione a carico della A.S.D. Nuova Jetas.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

In linea generale, va premesso che l'illecito contestato ha ad oggetto il compimento di atti diretti alla alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara e che in conformità all'orientamento dei massimi Organi della Giustizia federale, per il relativo perfezionamento occorre la combinazione fra più segmenti di condotta: dal proponente il programma illecito e dall'appartenente alla sfera tecnica, di volta in volta, interveniente (calciatori, tecnici, componenti della terna arbitrale), munita di adeguata capacità causale (Cfr. per tutti Corte Federale 01/09/2006 C.U. n.7/CF 2006/2007).

Dall'esame della documentazione in atti quanto sopra delineato non sembra essere avvenuto. Innanzitutto non è dato comprendere chi sia stato il proponente essendo del tutto generico e vago il riferimento alla "Jatina", mentre in effetti si trattava della Soc. Nuova Jetas.

Inoltre dalle dichiarazioni rese dal calciatore sig. Salvatore Caruso (A.C.D. Silver 2013) si rileva che lo stesso ricevette un messaggio da parte del calciatore sig. Ivan Giglio, capitano dell'A.S.D. V.M. Arenella, con cui gli chiedeva cosa avessero fatto il giorno precedente ed aggiungeva "pasta chi sarde???", seguito da alcuni emoticon che ridevano con le lacrime. Ciò avrebbe indotto il sig. Caruso a ritenere che il sig. Giglio, con il quale intrattiene rapporti di amicizia, lo stesse prendendo in giro, per cui, stando al gioco, rispose affermativamente dicendo che gli avevano offerto due vassoi di dolci. Lo stesso calciatore, inoltre, assunto dall'Inquirente a riferire in ordine all'andamento della gara, manifestava di non esserne al corrente, riferendo anche di averne giocato solo gli ultimi minuti, quando viceversa non era nemmeno in distinta. Così come lo stesso riferisce all'Inquirente di avere giocato in casa, mentre la gara venne disputata in trasferta a San Giuseppe Jato.

Quanto sopra vale anche per l'altra conversazione inviata da tale "Davide il palermitano" al calciatore sig. Gaspare Ciulla (A.S.D. V.M. Arenella), che si presume essere il sig. Davide Puleo, in quanto unico tesserato della A.C.D. Silver 2013 con tale nome, in quanto lo stesso fa riferimento alla "Jatina" anziché alla Nuova Jetas e riferisce che la suddetta Società avrebbe offerto una cena per ottenere un risultato positivo in quanto si dovevano salvare.

Anche in questa occasione, peraltro come riferito dallo stesso sig. Ciulla, il messaggio appare del tutto inverosimile e tale fu ritenuto dal suddetto calciatore, sia perché in terza categoria non vi sono retrocessioni e perché la Nuova Jetas era prima in classifica ed attrezzata per vincere il campionato.

In ragione di ciò gli elementi raccolti sono assolutamente insufficienti a provare quanto contestato in deferimento, con la conseguenza che sotto questo profilo deve disporsi il proscioglimento di tutti gli incolpati.

Di contro risulta provato *per tabulas* che i sigg. Davide Puleo, Ivan Giglio e Gaspare Ciulla, sebbene ripetutamente convocati dall'Organo inquirente per essere ascoltati (4 volte il Puleo e due volte il Giglio e il Ciulla), non si sono presentati senza addurre alcuna giustificazione e pertanto agli stessi va inflitta la sanzione come in dispositivo.

All'acclarata colpevolezza dei predetti calciatori consegue la responsabilità oggettiva delle rispettive Società di appartenenza al momento dei fatti ( art. 4 comma 2 C.G.S.).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone:

- Il proscioglimento dei sigg. Davide Puleo, Salvatore Caruso, e delle società A.C.D. Silver 2013 e A.S.D. Nuova Jetas dalla violazione dell'art. 7 comma 1 e 4 commi 2 e 5 C.G.S.
- La squalifica per mesi uno a carico del sig. Davide Puleo, per la violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 3 del C.G.S.
- La squalifica per giorni 15 a carico del sig. Ivan Giglio, per la violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 3 del C.G.S.
- La squalifica per giorni 15 a carico del sig. Gaspare Ciulla, per la violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 3 del C.G.S.
- Ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. applica l'ammenda di € 100,00 alla A.C.D. Silver 2013 e l'ammenda di € 200,00 alla A.S.D. V. M. Arenella per quanto addebitato ai propri tesserati.

La presente delibera va notificata alle parti, al Presidente Federale ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 38/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. MARIO PORRETTA (Associato A.I.A.)

La Procura Federale con nota 7661/305 pfl16-17/CS/MB/SDS del 24 gennaio 2017 notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Mario Porretta, Associato A.I.A., per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis C.G.S. perché avendo ricevuto, da mittente sconosciuto, un plico contenente la copia del verbale del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia del 18/12/2015 - nel corpo del quale si faceva riferimento alla questione arbitrale e più precisamente agli errori tecnici compiuti dagli arbitri - ne divulgava indebitamente il contenuto a soggetti estranei, pregiudicando così la riservatezza dell'attività degli organi istituzionali ed il prestigio di essi.

La parte deferita è stata debitamente convocata all'udienza dibattimentale odierna; non ha fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a suo discarico ma è comparsa, assistita dal proprio difensore di fiducia.

Il rappresentante della Procura Federale, presente per la trattazione di altro procedimento, assumendo di non avere ricevuto notizia dell'udienza odierna, trovandosi perciò impossibilitato a rassegnare le proprie conclusioni, ha chiesto in accordo con la parte deferita un breve rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, previa sospensione dei termini decadenziali, dispone rinviarsi la trattazione all'udienza del 14 marzo 2017 ore 15,30, mandando alla Segreteria di provvedere a nuova comunicazione alla Procura Federale dovendosi ritenere detto rinvio notificato alla parte ed al suo difensore presenti in udienza.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07 marzo 2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**